


Il Ministro dell'Interno

Prot. n. 400/B/18997/25/I5


- VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e, in particolare, l'articolo 9 comma 10 e l'articolo 13 comma 1;
- VISTO** il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTA** la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- ESAMINATI** gli atti d'ufficio, da cui emerge che il cittadino egiziano SHAHIN Mohamed Mahmoud Ebrahim, nato a Monofiya (Egitto) il 10.12.1978 – CUI 0307FGU, in Italia dal 2004, residente a Torino, coniuge di cittadina egiziana e padre di cittadini egiziani di minore età con cui risulta convivere, è titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo che verrà revocato contestualmente alla notifica del presente provvedimento;
- CONSIDERATO** che il predetto ricopre il ruolo di Imam della moschea Omar Ibn Khattab ed è dipendente presso l'Associazione culturale Islamica "San Salvario" di Torino, oltre ad essere un componente dell'Associazione Italiana per il Nobile Corano e un esponente della Fratellanza Musulmana in Italia;
- CONSIDERATO** che il medesimo è emerso all'attenzione sotto il profilo della sicurezza dello Stato per aver intrapreso un percorso di radicalizzazione religiosa connotata da una spiccata ideologia antisemita e poiché risultato in contatto con soggetti noti per la loro visione fondamentalista e violenta dell'Islam;
- CONSIDERATO** che a seguito del recente conflitto israelo-palestinese, l'interessato è stato promotore delle manifestazioni a sostegno del popolo palestinese che si sono svolte nella città di Torino nel mese di ottobre 2025;
- CONSIDERATO** che nel corso di un'ulteriore, analoga manifestazione non formalmente preavvisata, svoltasi il 17 maggio 2025 nel capoluogo piemontese, è stato deferito in stato di libertà per il reato di blocco stradale, procedimento penale in relazione al quale la competente Autorità Giudiziaria ha concesso il nulla osta all'esecuzione dell'espulsione;
- CONSIDERATO** in particolare, che in occasione della manifestazione pro-Palestina del 9 ottobre 2025, durante un intervento oratorio, il predetto ha affermato



Il Ministro dell'Interno

testualmente *"ho detto chiaro, e questo lo ribadisco e vorrei dirlo ad alta voce, che noi siamo, io personalmente, sono d'accordo con quello che è successo il 7 ottobre"* e ancora *"noi non siamo qui per essere con la violenza, ma quello che è successo nel 7 ottobre 2023 non è una violazione, non è una violenza"*;

- CONSIDERATO che nella stessa occasione, il cittadino egiziano de quo ha difeso i terroristi di Hamas e legittimato lo sterminio di inermi cittadini israeliani commesso il 7 ottobre 2023, contestualizzandolo nella sequela di conflitti che dal 1948 a oggi ha segnato i rapporti tra Israele e i Paesi arabi confinanti;
- CONSIDERATO che il predetto ha altresì esortato i giornalisti presenti a riportare integralmente il suo messaggio nei telegiornali, precisando *"di non prendere un pezzo di quello che ho detto, e andare a dire ai musulmani, gli Imam della moschea di via Saluzzo, sostieni Hamas per non dimenticare queste 12 guerre che hanno ucciso migliaia, migliaia e migliaia di palestinesi"*;
- CONSIDERATO che tali affermazioni hanno avuto una vasta risonanza mediatica, suscitando indignazione e ingenerando una sensazione di disagio anche tra i soggetti meno radicali del movimento *pro-Pal*;
- CONSIDERATO che anche in relazione al sopra citato intervento oratorio è stato aperto un procedimento con riferimento al quale la competente Autorità Giudiziaria ha concesso il nulla osta all'esecuzione dell'espulsione;
- CONSIDERATO che con provvedimento datato 08.11.2023 e notificato il 30.11.2023, è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto già al tempo erano emersi elementi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza dello Stato;
- CONSIDERATO che i drammatici e dolorosi eventi occorsi nella Striscia di Gaza nell'ambito del recente conflitto israelo-palestinese non possono in alcun modo legittimare l'incitamento all'odio, fomentare l'intolleranza, né giustificare azioni di violenza di matrice antisemita;
- CONSIDERATO che l'ideologia fondamentalista e di chiara matrice antisemita di cui l'interessato è portatore, unitamente al suo ruolo di rilievo in ambienti dell'Islam radicale, peraltro corroborato dai contatti dallo stesso intrattenuti con soggetti noti per la loro visione radicale e violenta della religione, è del tutto incompatibile con i principi democratici e con i valori etici che ispirano l'ordinamento italiano e depone, per tale motivo, per una totale mancanza di integrazione sociale e culturale nel Paese ospitante;



Il Ministro dell'Interno

- VALUTATO** che le esigenze di tutela della sicurezza dello Stato e di prevenzione di attività terroristiche devono essere ritenute prevalenti, in un giudizio di bilanciamento di interessi, rispetto alla situazione familiare del proposto, ai suoi legami in Italia, alla durata del soggiorno e alla sua situazione lavorativa ed economica;
- RITENUTO** pertanto, urgente procedere all'espulsione dal territorio dello Stato del cittadino egiziano de quo per aver egli tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, attuale e sufficientemente grave alla sicurezza dello Stato e che il medesimo possa agevolare, in vario modo, organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali;
- ATTESA** la non sussistenza, nel caso di specie, dei divieti di espulsione previsti dall'art. 19, commi 1, 1.1 e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- DATA** preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, il cittadino egiziano SHAHIN Mohamed Mahmoud Ebrahim, nato a Monofiya (Egitto) il 10.12.1978, è espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo ed accompagnato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, con l'avvertenza che, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non può rientrare nel territorio dello Stato e nell'area Schengen senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno.

In caso di trasgressione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

Il suddetto divieto di reingresso opera, ai sensi dell'articolo 13, comma 14, del medesimo decreto legislativo, per un periodo di anni 15, in considerazione del particolare profilo di pericolosità evidenziato dall'interessato, come meglio specificato in premessa.

Il Questore competente per territorio è incaricato degli adempimenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, entro 30 giorni dalla data di notifica.

Roma, **19 NOV 2025**

IL MINISTRO
Piantedosi
[Signature]

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL PRESENTE DOCUMENTO SI COMPONE
DI N.³ PAGINE
ROMA. LI 19/11/2025

Vice Questore Aggiunto della P.d.S. **3**
ORES *[Signature]* Alessandro

وإذ يراعي أن هذه التصريحات قد حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق، مما أثار الغضب وخلق شعوراً بالانزعاج حتى بين الأعضاء الأقل راديكالية في الحركة المؤيدة لفلسطين؛

بالنظر إلى أنه تم فتح دعوى قضائية فيما يتعلق بالتدخل الخطابي المذكور أعلاه، والتي منحت فيها السلطة القضائية المختصة الإذن بتنفيذ الطرد؛

بالنظر إلى أنه بموجب قرار مؤرخ في 08.11.2023 ومُبلغ عنه في 30.11.2023، تم رفض طلب الحصول على الجنسية الإيطالية المقدم من قبل المعني بموجب المادة 9، الفقرة 1، الحرف (و) من القانون رقم 91 المؤرخ في 5 فبراير 1992، لأنه في ذلك الوقت ظهرت عناصر لا تسمح باستبعاد احتمال وجود مخاطر على أمن الدولة؛

وإذ يراعي أن الأحداث الأساسية والمؤلمة التي وقعت في قطاع غزة في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأخير لا يمكن أن تبرر بأي شكل من الأشكال التحريض على الكراهية أو إثارة التعصب أو تبرير أعمال العنف ذات الطابع المعادي للسامية؛

بالنظر إلى أن الأيديولوجية الأصولية والعدائية الواضحة للسامية التي يتبناها المعني، إلى جانب دوره البارز في أوساط الإسلام المتطرف، والتي تؤكد علاقاته مع أشخاص معروفين بتصورهم المتطرف والعنيف للدين، تتعارض تمامًا مع المبادئ الديمقراطية والقيم الأخلاقية التي يستلهمها النظام الإيطالي، وتؤدي، لهذا السبب، إلى انعدام تام للانتماء الاجتماعي والثقافي في البلد المضيف؛

تقييم أن متطلبات حماية أمن الدولة ومنع الأنشطة الإرهابية يجب أن تعتبر ذات أولوية. في إطار موازنة المصالح، فيما يتعلق بالوضع العائلي للمقترح، وعلاقاته في إيطاليا، ومدة إقامته ووضع الوظيفي والاقتصادي؛

وبالتالي، يُعتبر من الضروري الإسراع في طرد المواطن الأيسلندي المعني من أراضي الدولة لقيامه بأعمال تشكل تهديداً حقيقياً وفعالاً وخطيراً بما فيه الكفاية لأمن الدولة، ولأنه قد يسهل، بطرق مختلفة، أنشطة أو تنظيمات إرهابية، بما في ذلك على الصعيد الدولي؛

بالنظر إلى عدم وجود، في الحالة المعنية، حظر الطرد المنصوص عليه في المادة 19، الفقرات 1 و1.1 و2، من المرسوم التشريعي رقم 286 المؤرخ 25 يوليو 1995؛

تاريخ الإخطار المسبق لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛

يقرر

لأسباب المذكورة في المقدمة، 11 المواطن المصري شاهين محمد محمود إبراهيم، المولود في منوفية (مصر) في 10.12.1978، يُطرد من الأراضي الوطنية لأسباب تتعلق بأمن الدولة ومنع الإرهاب ويُرافق إلى الحدود بواسطة قوات الأمن، مع 10.12.1978، التنبيه إلى أنه، بموجب المادة 13، الفقرة 13، من المرسوم التشريعي رقم 286 المؤرخ 25 يوليو 1998، لا يجوز له العودة إلى أراضي الدولة ومنطقة شنغن دون إذن خاص من وزير الداخلية.

وفي حالة المخالفة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات ويتم ترحيله مرة أخرى مع مرافقته على الفور إلى الحدود.

يسري حظر العودة المذكور أعلاه، بموجب المادة 13، الفقرة 14، من المرسوم التشريعي نفسه، لمدة 13 عامًا، نظرًا لخطورة الشخص المعني، كما هو موضح بالتفصيل في المقدمة.

يُعهد إلى قائد الشرطة المختص بالمنطقة المكلفة بتنفيذ هذا الإجراء.

يُسمح بالطعن في هذا المرسوم أمام المحكمة الإدارية الإقليمية لاتاليا، ومقرها روما، في غضون 30 يوماً من تاريخ الإخطار.

روما، 19/11/2025

الوزير بيانتيدوسي



Questura di Torino

مقر شرطة Torino

Ufficio Immigrazione

مكتب الهجرة

OGGETTO: Verbale di notifica nei confronti di **SHAHIN Mohamed Mahmoud Ebrahim**, n. **Monofiya - Egitto**, il **10/12/1978**, cittadino dell'Egitto, domicilio dichiarato in Torino, Via Cardinale Alimonda n.9, identificato a mezzo di Passaporto nr. A39689376 - rilascio delle Competenti Autorità dell'Egitto avvenuto il 16/11/2024 con scadenza 15/11/2031 -.

الموضوع: بيان الإخطار ضد **SHAHIN Mohamed Mahmoud Ebrahim** رقم **Monofiya - Egitto** في 10/12/1978، المواطن **Egitto**، أعلن أن المواطن في **Torino**، **Via Cardinale Alimonda** رقم 9، تم تحديده بواسطة جواز السفر رقم **A39689376** - أصدرته السلطات المختصة في **Egitto** في 16/11/2024 مع الموعد النهائي 15/11/2031 -.

In data 24/11/2025 alle ore 09:18 negli Uffici in intestazione, viene notificato nel rispetto dell'art. 2 c. 6 del T.U.I. e successive modificazioni, alla persona di cui all'oggetto presente davanti al/ai sottoscritto/i Ufficiale/i-Agente/i di Polizia Giudiziaria V. Jsp. GIUGNO PIERLUIGI, l'allegato provvedimento nr. Prot. 400/B18997/25/15 emesso dal competente Ministro dell'Interno.

بتاريخ 24/11/2025 في 09:18 المكاتب الرئيسية، يتم إخطاره وفقاً art. 2 c. 6 من T.U.I. والتعديلات اللاحقة، إلى الشخص المشار إليه في الموضوع الموجود أمام ضابط (ضباط) وكيل (وكلاء) الشرطة القضائية، الحكم المرفق رقم B18997/25/15/400 الصادر عن وزير الداخلية المختص.

Si dà atto, per il caso in cui non sia stato possibile tradurre il citato provvedimento in lingua madre, che il servizio interpretariato di cui si avvale quest'Ufficio dispone unicamente di interpreti delle principali lingue veicolari (inglese, francese e spagnolo) e che non è stato possibile reperire alcun interprete madrelingua, disponibile nell'immediatezza, malgrado le ricerche effettuate nell'ambito della comunità del cittadino straniero in premessa indicato.

في حالة عدم التمكن من ترجمة الحكم المذكور أعلاه إلى اللغة الأم، فإننا نقر بأن خدمة الترجمة الشفوية التي يستخدمها هذا المكتب لديها فقط مترجمون ثوربون للغات الرئيسية المستهدفة (الإنجليزية والفرنسية والإسبانية) وأنه لم يكن من الممكن العثور على أي مترجم ناطق باللغة الأم متاح على الفور، على الرغم من عمليات البحث التي أجريت داخل مجتمع المواطن الأجنبي المشار إليه في المقدمة.

L'atto è consegnato all'interessato in originale, ovvero eventualmente in copia conforme all'unico originale di cui il cittadino straniero ha preso visione, previa sottoscrizione per ricevuta del presente verbale.

يتم تسليم أصل الحكم إلى الطرف المعني، أو ربما كنسخة مصدقة من الأصل الوحيد الذي قرأه المواطن الأجنبي، بعد التوقيع على استلام هذا التقرير.

L'interessato

الطرف المعني

L' Ufficiale/Agente di Polizia Giudiziaria